



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Il Giudice

Visto l'art. 83 del D.L. n° 18 del 17/03/2020 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto ed applicato quanto in materia stabilito dal protocollo sottoscritto in data 5/5/2020 dalla Presidenza del Tribunale, dal C.O.A. di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Lecce relativo alla gestione delle udienze per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 con modalità tali da contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID 19;

Fatta salva la possibilità delle parti di richiedere la trattazione con modalità ordinaria o da remoto con espressa istanza motivata;

per l'udienza del 09/06/2020

dispone (quanto alle cause per le quali è stata disposta attività istruttoria)

ai sensi dell'art 83 comma 7 lett. g), il rinvio d'ufficio al ~~02/30/2020~~ dei giudizi sul ruolo d'udienza del 09/06/2020 di cui ai seguenti numeri di R.G.

9057/18	30291/18	209/19	4220/19	5443/19	6458/19	7889/19
8605/19	9997/19	11941/19	12237/19	3013/20		

dispone (quanto alle cause ex art.320 c.p.c.)

ai sensi dell'art.83 co 7 lett. h) la trattazione scritta dei giudizi di cui ai seguenti numeri di R.G._

3193/19	8604/19	30855/19	593/20	3181/20	1736/20
2082/20	2173/20	2677/20	2686/20		

Assegna termine fino a 10 giorni liberi precedenti l'udienza per il deposito di brevi note contenenti la eventuale precisazione della domanda e le richieste istruttorie corredate dei documenti, istanze e conclusioni, nonché ulteriori 5 giorni liberi prima

data fissata per l'udienza per il deposito di deduzioni in replica, all'indirizzo gdp.lecce@giustiziacert.it.

Invita i procuratori delle parti ad inviarsi reciprocamente entro i medesimi termini i rispettivi scritti a mezzo PEC e quindi a trasmettere presso la cancelleria di questo Giudice le relative ricevute entro le ore 12,00 del giorno precedente l'udienza al medesimo indirizzo di cui sopra.

In caso di mancato deposito si provvederà ai sensi dell'art. 309 c.p.c..

Laddove trattasi di udienza di prima comparizione, la stessa seguirà la procedura di cui sopra solo in caso di regolare costituzione di tutte le parti. In caso di mancata costituzione o di costituzione in udienza la causa verrà rinviata, con invito al convenuto a voler trasmettere alla parte attrice l'atto di costituzione con la eventuale documentazione allegata.

Dispone (quanto alle cause fissate per p.c. e discussione)

ai sensi dell'art. 83 co 7 lett. h) la trattazione scritta dei giudizi di cui ai seguenti numeri di R.G.

2960/17	5141/19	9046/19	9299/19	10360/19	

Assegna termine fino a 10 giorni liberi dall'udienza per il deposito di note conclusive contenenti la precisazione delle conclusioni ove non precisate in precedenza ed ulteriori giorni 5 giorni liberi prima della data fissata per l'udienza, per il deposito di deduzioni in replica, all'indirizzo gdp.lecce@giustiziacert.it.

Invita i procuratori delle parti ad inviarsi reciprocamente entro i medesimi termini i rispettivi scritti a mezzo PEC e quindi a trasmettere presso la cancelleria di questo Giudice le relative ricevute entro le ore 12,00 del giorno precedente l'udienza al medesimo indirizzo di cui sopra.

In caso di mancato deposito si provvederà ai sensi dell'art. 309 c.p.c..

Dispone (quanto ai giudizi di opposizione a sanzioni amministrative)

ai sensi della lett. h) co 7 dell'art. 83 la trattazione scritta dei giudizi di cui ai seguenti numeri di R.G.

12398/19	177/20	1274/20	1972/20	2004/20	2063/20
2075/20	2217/20				

Tali cause, non necessitando, se non eccezionalmente, di attività istruttoria, verranno decise alla prima udienza, anche senza la comparizione delle parti e/o dei loro difensori, ex art. 6, comma 10 ed art.7 comma 9 d.lgs.150/2011

La cancelleria trasmetterà via PEC al procuratore del ricorrente la eventuale memoria di costituzione del resistente

Le parti potranno far pervenire entro le ore 12,00 del quinto giorno antecedente l'udienza brevi note di discussione (anche tramite rinvio ai rispettivi scritti difensivi) che saranno riportate nel verbale e depositate nel relativo fascicolo, con contestuale emissione del provvedimento (definitorio o istruttorio) e relativa comunicazione alle parti costituite.

Dispone (quanto alle cause fissate ex artt.181 o 309 c.p.c.)

ai sensi dell'art.83 comma 7 lett. h) la trattazione scritta dei giudizi di cui ai seguenti numeri di R.G.

6983/19	9209/19			
---------	---------	--	--	--

In caso di mancata istanza di impulso alla prosecuzione del giudizio da far pervenire entro le ore 12,00 del giorno precedente l'udienza, la causa verrà cancellata dal ruolo.

Manda

alla cancelleria perché provveda alla comunicazione del presente decreto, inserendo nello "storico dei fascicoli" di cui sopra l'annotazione "trattazione scritta".

Lecce, 08 maggio 2020

Il Giudice

(Avv. Anna Loretana Specchia)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 MAG 2020
Assistente Giudiziano
FRANCO